

zione nella rappresentazione, nel prioritario interesse del pubblico e dei cittadini tutti —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro per assicurare le condizioni di trasparenza richiamate e irrinunciabili rispetto agli interventi, agli investimenti e agli obiettivi di pubblico interesse che lo Stato si propone di perseguire nel settore teatrale e, in generale, in ambito culturale. (5-00740)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

PISA, RUZZANTE e MINNITI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 13 dicembre 2001 il Presidente Bush ha annunciato il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dal Trattato ABM, sottoscritto nel 1972 con l'Unione Sovietica;

il Presidente Putin ha considerato l'avvenimento « una mossa sbagliata », ritenendo tuttora il trattato in questione un elemento essenziale nei rapporti strategici tra le due maggiori potenze nucleari;

anche la Cina ha visto nella decisione americana un tentativo di stravolgere i delicati equilibri strategico-nucleari;

in uno studio commissionato dal Ministero degli affari esteri, due docenti universitari esperti nel campo, hanno stigmatizzato detto atto unilaterale, rammentando tra l'altro che il documento finale della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 2000 considera necessario mantenere in vigore il trattato ABM, definito addirittura « una pietra miliare » per le relazioni internazionali e per il controllo degli armamenti nucleari;

i progetti americani finalizzati allo sviluppo delle tecnologie nucleari per un nuovo sistema di difesa antimissilistica

(per il quale è stato deciso il ritiro dal trattato ABM), sono di fatto una rinuncia all'obbligo di ottemperare all'articolo VI del TNP, che prevede di giungere in tempi ragionevoli alla distruzione di tutte le armi nucleari esistenti. Va a tal proposito ricordato che gli Stati Uniti sono Stato Parte del TNP;

i progetti di una nuova difesa missilistica introdurrebbero di fatto la possibilità di ripristinare i test nucleari, vietati dal trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), che ancora gli Stati Uniti non hanno voluto ratificare —:

quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere il Governo italiano, anche presso gli organi istituzionali dell'Unione europea, per convincere gli Stati Uniti a scegliere il tavolo negoziale, rinunciando a pericolosi atti unilaterali;

nel caso il progetto di difesa missilistica statunitense dovesse procedere, quali azioni l'Italia e l'Unione europea intendono promuovere per giungere ad una mediazione efficace e costruttiva con la Federazione Russa, che potrebbe essere coinvolta in progetti alternativi nel campo della sicurezza nucleare, anche per non renderla di nuovo antagonista al mondo occidentale;

quali passi l'Italia e l'Unione europea stanno intraprendendo per convincere i paesi non allineati e quelli in via di sviluppo, che le ambizioni nucleari americane, attualmente lontane dallo spirito del TNP, non coincidono con la posizione europea, incline a ridurre notevolmente il ruolo delle armi nucleari e a rispettare gli accordi internazionali. (5-00739)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la guardia di finanza ha svolto e concluso un'indagine a carico di Mediaset

e delle società ad essa collegate, in particolare su quelle *off-shore* riscontrando reati di natura fiscale;

a conclusione dell'indagine sono emersi elementi che confermano quanto già evidenziato con l'interpellanza n. 2-00100 illustrata in aula il 15 ottobre 2001, nella quale si affermava che:

« in data 10 giugno 1996 Mediaset s.p.a. ha depositato presso la Consob il “prospetto informativo” registrato al n. 3645 e relativo alla “offerta pubblica” di azioni ordinarie della predetta società;

alle pagine 71-72 (punto 19 – posizione fiscale) del prospetto informativo si afferma che Mediaset si è avvalsa delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti per nuovi investimenti in beni strumentali “soprattutto per l'acquisto di diritti di sfruttamento di opere cinematografiche e televisive, che costituiscono beni strumentali con il requisito della novità, anche se già utilizzati all'estero”.

in seguito nella citata interpellanza si affermava che:

“gli investimenti hanno riguardato anche l'acquisto di diritti non suscettibili di immediata utilizzazione...” in quanto essi, a tutti gli effetti, costituiscono acquisizione al patrimonio aziendale di beni strumentali immateriali nuovi. In altre parole, ciò vorrebbe dire, che un film degli anni quaranta sarebbe “nuovo”, ai fini fiscali, se acquisito per essere trasmesso in televisioni italiane ancorché lo abbiano già visto milioni di persone nelle sale; così sarebbe nuovo se acquistato per essere trasmesso via etere, ancorché già trasmesso in televisioni via cavo o viceversa;

il pagamento per l'acquisto di tali beni è avvenuto con una lunga dilazione che non aveva alcun riflesso sull'agevolazione perché quest'ultima era configurata come spettante per l'acquisto dei beni negli anni 1994 e 1995, indipendentemente dalle modalità di pagamento;

il risparmio fiscale previsto è di circa duecentoquaranta miliardi di lire:

la cifra di lire duecentoquaranta miliardi rappresenta una valutazione in una certa misura “arbitraria”; infatti se la legge Tremonti non ci fosse stata, ovvero se siffatti investimenti in beni immateriali (nuovi ancorché usati, e riferibili al 1994-1995 anche se pagati nel 2000) non fossero stati ricompresi nelle previsioni agevolative della legge, semplicemente l'acquisto dei diritti non ci sarebbe stato ed i film sarebbero rimasti nelle società *off-shore* del gruppo o sarebbero venuti in Italia per altri prezzi;

alle pagine 115-117 del prospetto si dice che “gli investimenti in diritti effettuati negli esercizi 1994 e 1995 includono acquisti da società appartenenti al gruppo Fininvest o a questo correlate per lire 730,7 miliardi e 242,3 miliardi e vi si illustra il ruolo delle società *off-shore* del gruppo Fininvest come quello di ‘centrali di acquisto delle *major*’, da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo”;

soltanto nel 1996 (dopo cioè la circolare applicativa della legge Tremonti) è stata fatta fare una perizia (*Kagan World Trade*) che ha evidenziato valori superiori a quelli contabili di carico;

nella versione inglese del prospetto vi erano particolari che mancano nella versione italiana, in particolare un confronto tra i prezzi pagati da Mediaset per acquisirli con quelli pagati dalle società *off-shore* ai terzi titolari;

risulta agli interpellanti che le società italiane acquisivano di volta in volta dalle società *off-shore* il diritto “relativo al territorio italiano solo al momento dell'utilizzo del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta concordato tra le parti, senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, e con una configurazione talora diversa dei diritti compravenduti”, con la conseguenza che fino al 1994-1995 (legge Tremonti), i *transfer prices* dalle *off-shore* alle società italiane era fatto esclusivamente per trasferire reddito all'estero, per gravare di maggiori

costi le società italiane abbattendone il reddito tassabile in Italia, e per generare maggiori ricavi nelle *off-shore* tassate in Paesi a fiscalità più mite o privi di fiscalità;

queste operazioni infragruppo sarebbero state — con la quotazione in Borsa — assai meno libere, perché più “osservate” e “monitorate” dagli investitori istituzionali, perché non costituenti più allocazione internazionale di reddito, ma sottrazione di reddito ai risparmiatori investitori nelle azioni quotate, in quanto i vantaggi delle *off-shore* finiscono in casaforti familiari cui non partecipa la società quotata;

in questo caso è risultato conveniente fare “l'ultimo colpo” prima della quotazione, portando tutti i diritti in Italia, tanto più che il costo è stato dilazionato, il valore dell'investimento elevato, generando, insieme ad una consistente voce patrimoniale delle società quotate, anche una “franchigia fiscale” di pari importo, grazie alla legge di incentivazione e a future elevate quote d'ammortamento dell'investimento effettuato, moltiplicando così i benefici, senza perdere una lira, visto che il costo si paga a società Fininvest;

la circolare del ministero delle finanze comprendeva espressamente la dizione “immateriali” e “beni strumentali nuovi”, con la condizione che la loro effettiva utilizzazione fosse inclusa in piani controllabili da parte dell'amministrazione finanziaria e che la circolare divenne poi ad effetti “normativi” con la inclusione delle sue previsioni nel modulo di dichiarazione “760/95” (parte “istruzioni per la compilazione”), approvato con decreto ministeriale: in tali istruzioni si affermava inoltre (pagina 7) che per beni immateriali il requisito della “novità” sussisteva se il “diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno è attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione”;

rileggendo la pagina 71 del prospetto informativo “Mediaset” il cerchio si

chiude, infatti dai fatti sopracitati risulta evidente, che il gruppo Fininvest ha beneficiato delle agevolazioni sia attraverso i vantaggi fiscali di Mediaset, sia arricchendo le società *off-shore* del gruppo;

la facilitazione è stata data ricomprendendo tra i beni strumentali nuovi anche diritti immateriali futuri e non ancora pagati e dando dell'aggettivo “nuovo” un significato di amplissima portata, tale da ricomprendere tra i nuovi beni strumentali anche film vecchissimi e stravisti ma non nelle trasmissioni televisive via etere;

con gli stessi criteri avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni le imprese manifatturiere per acquistare impianti obsoleti all'estero, da far funzionare per la prima volta in Italia, ma ciò non è avvenuto »;

l'interpellanza del 15 ottobre 2001, dopo la descrizione dei fatti chiedeva inoltre al Governo se risultasse che:

« la società Mediaset s.p.a. abbia acquisito benefici fiscali per l'acquisto di diritti immateriali esclusivamente, o prevalentemente, da società *off-shore* del gruppo e consistenti anche in film già programmati in Italia a prezzi unilateralmente stabiliti;

le società *off-shore*, delle quali sono stati acquisiti i presunti beni strumentali nuovi, hanno sede in Paesi a bassa fiscalità, nei quali cioè le plusvalenze realizzate non sono state tassate o sono state tassate ad aliquote ridotte rispetto a quelle italiane »;

l'interpellanza del 15 ottobre 2001 proseguiva inoltre chiedendo al Governo se fosse noto che:

« il vantaggio fiscale conseguito complessivamente dal gruppo Fininvest dall'applicazione della legge Tremonti per l'acquisto di diritti da sue controllate e per l'omessa o ridotta tassazione delle plusvalenze;

la direzione regionale delle entrate della Lombardia ha presentato ricorso in

appello contro la sentenza della commissione tributaria di Milano n. 373/12/99, depositata il 17 luglio 2000 e riguardante Mediaset spa;

la contestazione avanzata riguarda le detrazioni fiscali per i “beni strumentali nuovi” e la media degli investimenti di riferimento e che l’ufficio regionale delle entrate ritiene che l’agevolazione spettante fosse di 169.967.905.158 lire anziché 324.913.134.000 e per questo chiede l’annullamento della sentenza precedente »;

l’interpellanza ricordata concludeva chiedendo al Governo se:

« per le implicazioni concrete riguardanti suoi autorevoli esponenti, come il Presidente del Consiglio dei ministri, non ritenga di doversi astenere da ogni decisione inerente la struttura e gli incarichi (cioè la direzione e in generale i dirigenti attuali) dell’Agenzia delle Entrate che, come citato, ha presentato ricorso in appello presso la commissione tributaria regionale di Milano il 17 luglio 2000 verso la sentenza n. 373/12/99, riguardante il contenzioso con Mediaset spa »;

fin qui l’interpellanza del 15 ottobre 2001, la cui attualità di analisi e di descrizione dei fatti è dimostrata dalle convergenti conclusioni a cui è arrivata l’indagine della Guardia di Finanza;

per di più, come è noto, è avvenuto recentemente un avvicendamento alla direzione dell’agenzia delle entrate i cui attuali responsabili sono tenuti a garantire la necessaria continuità di orientamento e di azione;

questa interpellanza vuole evidenziare di conseguenza che la conclusione dell’indagine della Guardia di Finanza aggiunge ulteriori elementi in quanto risulta da essa che c’è stata una voluta sovrastima dei prezzi di acquisto dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche te-

levisive. Sovrastima del resto già adombrata nella precedente interpellanza del 15 ottobre 2001;

questa interpellanza vuole altresì evidenziare che le società *off-shore* collegate a Mediaset hanno svolto un ruolo, secondo le notizie relative all’indagine della Guardia di Finanza, di fittizia interposizione al fine di favorire il deposito di ingenti somme in conti correnti svizzeri. Conti correnti appartenenti a Universal one e Century one. Somme che sarebbero state ricavate di conseguenza, in modo illecito;

questa interpellanza chiede se il Governo sappia che solo grazie a rogatorie internazionali l’inquirente italiano ha potuto accertare i fatti, determinare l’illecito fiscale, ed eventualmente penale, e di conseguenza solo così ha potuto sottoporre all’ufficio delle entrate di Milano gli elementi necessari non solo per confermare la posizione già espressa in passato con il ricorso contro Mediaset, ma per aprire un nuovo contenzioso con Mediaset sulla base dei nuovi elementi forniti —:

se sia a conoscenza delle conclusioni raggiunte nell’indagine della guardia di finanza nei confronti di Mediaset e se non intenda vigilare affinché gli uffici delle entrate garantiscano adeguata continuità di azione in rappresentanza e degli interessi della collettività nazionale nell’attività di accertamento e contestazione, anche in merito ai nuovi fatti emersi grazie all’indagine della guardia di finanza.

(2-00271) « Grandi, Agostini, Innocenti, Guerzoni, Nannicini, Nieddu, Motta, Maurandi, Martella, Pisa, Mussi, Piglionica, Ottone, Quartiani, Mazzarello, Nigra, Sciacca, Borrelli, Bellini, Susini, De Luca, Cialente, Dameri, Buffo, Buglio, Leoni, Giulietti, Crisci, Benvenuto, Bielli, De Brasi, Lulli ».